



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 32 DEL 09/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - CONTINUAZIONE CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.*

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;*

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

Visti tutti i successivi DPCM con cui di fatto sono state confermate fino al 13/04/2020 le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 27 del 16/03/2020 avente oggetto "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI";

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile continuare ad adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, in quanto il presente provvedimento non è in contrasto con le misure adottate dalle Autorità Statali, anzi ne rappresenta una logica ed efficace integrazione;

Ritenuto, quindi, di disporre la continuazione della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 10 (*dieci*) persone;

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune, Visti l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

ORDINA

Per motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citati:

1. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 10 (*dieci*) persone;

2. la chiusura al pubblico del cimitero comunale per qualsiasi attività diversa da quella espressa al punto 1;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionata a norma di Legge.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199). La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

l'invio della presente a:

- carabinieri di Vallefoglia;
- Polizia Locale
- Gestore dei servizi cimiteriali Aspes Spa

IL SINDACO
Cinzia Ferri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005